Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 110° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 25 marzo 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

FERRUZZI Amerigo, sindaco di Greve (Firenze), il novembre 1966.

SERAFINI Cesare, il novembre 1966 - Montelupo Fiorentino.

QUATTRONE Giuseppe, capo incursore di 3ª classe della M.M., il 4-11 novembre 1966 - Firenze.

COLLIGIANI Ezio, 2° capo nocchiere della M.M., il 6-10 novembre 1966 - Firenze.

CAPODAGLIO Valerio, capo elettricista di 3ª classe della M.M., il 6-16 novembre 1966 - Firenze.

FRASSETTO Giovanni, capo meccanico di 1ª classe della M.M., il 6-16 novembre 1966 - Firenze.

PIZZI Claudio, motorista della M.M., il 6-16 novembre 1966 - Firenze.

DE PINTO Antonio, marinaio autista, il 6-24 novembre 1966 - Firenze.

EMOZIONE Pasquale, meccanico della M.M., il 7-16 novembre 1966 - Firenze.

SCIAUDONE Francesco, meccanico della M.M., il 7-16 novembre 1966 - Firenze.

BLOCCA Albino, tenente di vascello della M.M., il 7-26 novembre 1966 - Firenze.

ALBERTAZZI Aldo, tenente C.E.M.M., il 7-26 novembre 1966 - Firenze.

ANNIBALLO Domenico, tenente C.E.M.M., il 7-26 novembre 1966 - Firenze.

MORRONE Davide, sergente elettricista della M.M., il 7-26 novembre 1966 - Firenze.

BISSI Alberto, marinario autista della M.M., il 7-26 novembre 1966 - Firenze.

TARASCO Antonio, marinario, il 7-26 novembre 1966 - Firenze.

LAI Felice, sergente motorista della M.M., il 7 novembre-7 dicembre 1966 - Firenze.

LUCCA Vittorio, perito tecnico industriale della M.M., il 7 novembre-9 dicembre 1966 - Firenze.

SECCI Marco, sergente motorista della M.M., l'11-16 novembre 1966 - Firenze.

(2341)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1969.

Trasferimento parziale dell'abitato di Menfi, in provincia di Agrigento, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 17 settembre 1968;

Vista la nota in data 8 gennaio 1969, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in bleu nella annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Menfi in provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1969
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 365

(2616)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1969.

Trasferimento parziale degli abitati di Camporeale e Contessa Entellina, in provincia di Palermo, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 17 settembre 1968;

Vista la nota in data 8 gennaio 1969, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, sono dichiarati da trasferire, limitatamente alle zone colorate in giallo nelle annesse planimetrie, vistate dal Ministro proponente, gli abitati di Camporeale e Contessa Entellina in provincia di Palermo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1969
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 240

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Consolidamento dell'abitato di Squillace.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Squillace, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 395 nell'adunanza del 31 maggio 1967;

Decreta:

L'abitato di Squillace è da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della succitata legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 230

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1968.

Sostituzione del segretario della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale venne costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che era stato designato come segretario di detta commissione il dott. Antonio Cominelli, medico provinciale superiore;

Ritenuta l'opportunità di sostituire nelle funzioni di segretario della predetta commissione centrale il dott. Antonio Cominelli con il dott. Marino Colombini, medico provinciale capo, in atto direttore della divisione per la lotta contro l'inquinamento atmosferico presso la direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica di questo Ministero;

Decreta:

Il dott. Marino Colombini, medico provinciale capo, è designato come segretario della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in sostituzione del dott. Antonio Cominelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1968
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 280

(2574)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Autorizzazione al comune di Verona a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 1° dicembre 1967, n. 3221, della Giunta municipale del comune di Verona;

Vista la decisione, in data 22 dicembre 1967, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Verona approva la deliberazione della Giunta municipale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 670.000.000 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Verona un nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Verona secondo il progetto redatto dallo studio dell'arch. Giovanni Ponti ed approvato dall'ufficio tecnico comunale, il comune di Verona, è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 670.000.000 (seicentosettantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Verona un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 55.300.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 670.000.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 30 giugno di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Verona, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 187

(2551)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 26 marzo 1968,

relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4456 del 28 gennaio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il dottor Dante Cappello è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Caserta in sostituzione del prof. Vincenzo De Michele;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il prof. Vincenzo De Michele con il dott. Dante Cappello;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dante Cappello, eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Caserta, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del prof. Vincenzo De Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: PRETI

(2455)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Aggiornamento del coefficiente previsto dall'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (secondo semestre), 1966 e 1967;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 3570 in data 1° febbraio 1969, nella quale viene determinato in 110 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1968;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 110 (centodieci) per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1968.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 4, foglio n. 198

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto ed alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori non agricoli della provincia di Mantova, è determinato come segue:

1) Vitto:			
completo	L.	10.000	mensili
un pasto al giorno	»	5.000	»
2) Alloggio (esclusi i portieri e i custodi di stabilimenti e magazzini)	»	2.300	»
3) Uso dell'abitazione (L. 5500), acqua (L. 100), illuminazione (lire 600) e riscaldamento (L. 1400) per i custodi portieri di stabilimenti e magazzini)	»	7.600	»
Proprietari di fabbricati:			
Uso dell'abitazione (L. 8900), acqua (L. 100), illuminazione (L. 600) e riscaldamento (L. 1400) per i portieri di immobili urbani	»	11.000	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(2547)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende dei settori industria, artigianato, commercio e professioni ed arti (esclusi i proprietari di fabbricati) operanti nella provincia di Roma, è determinato come segue:

Comune di Roma:
vitto: L. 12.000 mensili (due pasti)
alloggio: L. 2.880 mensili

Altri comuni della provincia:
vitto: L. 11.040 mensili (due pasti)
alloggio: L. 1.920 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nella officina farmaceutica della ditta « Laboratori Panacea S.r.l. », in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. numeri 129 e 2013 in data 18 marzo 1955 e 26 marzo 1958, con i quali la ditta laboratori Panacea S.r.l. fu autorizzata a produrre rispettivamente specialità medicinali biologiche e la specialità medicinale chimica denominata « Amp Panacea » in fiale e compresse; nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Monti Sibillini, 2;

Vista la comunicazione in data 4 febbraio 1969, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopracitati;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali biologiche e chimiche, nella officina farmaceutica della ditta « Laboratori Panacea S.r.l. » sita in Roma, via Monti Sibillini, 2, concesse con decreti A.C.I.S. numeri 129 e 2013 in data 18 marzo 1955 e 26 marzo 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

Classificazione tra le comunali di due strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della Bassa friulana ha, fra l'altro, chiesto, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione delle seguenti strade di bonifica:

1) « Bombaiù » si stacca dal capoluogo estendendosi verso ovest alla periferia del capoluogo stesso, km. 1+000;

2) « Tomaselli » dalla via Palladio del capoluogo si innesta alla strada comunale detta « Comagne » attraverso la quale si collega alla strada statale n. 14, chilometri 0+830;

dell'estesa complessiva di km. 1+830 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Vista la delibera 20 dicembre 1963, n. 605 del comune di San Giorgio di Nogaro;

Visto il voto n. 1421 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 settembre 1967, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le comunali delle strade in parola;

Vista la deliberazione in data 10 settembre 1968, numero 107 del comune di San Giorgio di Nogaro;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che, pertanto, le strade stesse possono essere classificate comunali a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 1+830, sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di San Giorgio di Nogaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 marzo 1969:

Tassitani Farfaglia Giovanni, notaio residente nel comune di Fabrizia, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova.

Giarolo Ottaviano, notaio residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza.

Dioguardi Rodolfo, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Zevio, distretto notarile di Verona.

Peruzzi Antonio, notaio residente nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Fedele Andrea, notaio residente nel comune di Pomarance, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena.

Caligaris Pier Carlo, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino.

Mazzucco Luigi, notaio residente nel comune di Borgo d'Ale, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di None, distretto notarile di Torino.

Rinaudo Luisa, notaio residente nel comune di Donnaz, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Vinovo, distretto notarile di Torino.

Manacorda Gianfranco, notaio residente nel comune di Cocconato, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Brusasco Cavagnolo, distretto notarile di Torino.

Rainelli Alberto, notaio residente nel comune di Grimaldi, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Pancalieri, distretto notarile di Torino.

Maschio Alessandra, notaio residente nel comune di Siniscola, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Rivarolo Canavese, distretto notarile di Torino.

(2554)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile, sito in Senigallia.

Con decreto ministeriale n. 300.9/1456 del 6 marzo 1969, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare, ad integrazione e completamento del decreto ministeriale n. 300.9/457 del 30 aprile 1968, la donazione, in piena proprietà, disposta dal prof. Ferruccio Pasquini con atto di rettifica del 1° aprile 1968 dell'immobile da adibirsi ad istituzione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e da intestarsi al nome del donante, sito in Senigallia (Ancona), via Carlo Pisacane, 84, distinto in catasto alla partita 2320, sezione *A*, foglio n. 1, mappali 542/1-2-3.

(2447)

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale naturale nazionale « Certosa Fonte Camarda »

Con decreto n. 1011 del 4 marzo 1969 la S.p.a. La Certosa, con sede in Roma, via dei Monti Parioli, 40, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di anidride carbonica, denominata Certosa Fonte Camarda, che sgorga dalle sorgenti Certosa in territorio dei comuni di Polia e Filadelfia (Catanzaro). L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di litri 2, 1, 1/2 ed 1/4, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 24,5 × cm. 8,8 per le bottiglie da due e da un litro, di cm. 20,7 × cm. 8,5 per quelle da mezzo litro, e di cm. 16,8 × cm. 7,3 per quelle da un quarto di litro, stampate su carta bianca e con fondo verde nel solo riquadro destro, e suddivise in due riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 5 settembre 1964 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 5 settembre 1964 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dello stesso istituto di igiene dell'Università di Roma, nonchè il giudizio clinico formulato dal prof. Mariano Messini, ordinario di terapia medica sistematica e idrologia medica nell'Università di Roma. Si leggerà poi la dicitura « addizionata di anidride carbonica ». In fondo allo stesso riquadro figurerà la ragione sociale della società e gli estremi del presente decreto. Nel riquadro destro, dall'alto in basso si leggerà: « Acqua Minerale » in caratteri bianchi, « Certosa » in caratteri neri, « Fonte Camarda » in caratteri bianchi, « Tra le acque minerali più leggere » « S.p.a. La Certosa - Sede in Roma - Stabilimento e Fonti in Polia (Catanzaro) » in caratteri verdi. In un rettangolo a fondo verde bottiglia dello stesso riquadro destro saranno riportate, in caratteri bianchi, le indicazioni terapeutiche dell'acqua. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale, convogliata dalla viva roccia in una vasca di raccolta, da questa sarà addotta, mediante tubazione di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 300 metri, in un'altra vasca, situata nelle immediate vicinanze dello stabilimento, dove verrà poi imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua. Attorno alla località dove scaturisce la sorgente verrà realizzata una zona di protezione igienica, estesa per un raggio di circa 300 metri e recintata con rete metallica.

(2395)

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte Perna della Certosa »

Con decreto n. 1010 in data 4 marzo 1969 la S.p.a. La Certosa, con sede in Roma, via dei Monti Parioli, 40, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Fonte Perna della Certosa, che sgorga dalle sorgenti Certosa in territorio dei comuni di Polia e Filadelfia (Catanzaro).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di litri due, uno, mezzo ed un quarto, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di centimetri 24,5 x cm. 8,8 per le bottiglie da due e da un litro, di cm. 20,7 x cm. 8,5 per quelle da mezzo litro e di cm. 16,8 x cm. 7,3 per quelle da un quarto di litro, stampate su carta bianca e con fondo grigio chiaro nella sola parte centrale, suddivise in tre riquadri. Nel riquadro sinistro saranno riportati, in caratteri verdi, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 5 settembre 1964 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà: « Acqua minerale naturale », in caratteri bianchi, « Fonte Perna della Certosa » in caratteri neri, « Tra le acque minerali più leggere » « S.p.a. La Certosa, Sede in Roma, Stabilimento e fonti in Polia (Catanzaro) » in caratteri verdi. In un rettangolo a fondo grigio scuro dello stesso riquadro centrale, saranno riportate, in caratteri bianchi, le indicazioni terapeutiche dell'acqua. Nel riquadro destro sarà riportato, in caratteri verdi, prima il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 5 settembre 1964 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, poi il giudizio clinico espresso dal prof. Mariano Messini, ordinario di terapia medica sistematica e idrologia medica nell'Università di Roma, ed infine la ragione sociale della società.

In fondo al riquadro figureranno gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, convogliata dalla viva roccia in una vasca di raccolta, da questa stessa verrà addotta, mediante una tubazione di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 1400 metri, in un'altra vasca situata nelle immediate vicinanze dello stabilimento, dove verrà poi imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale. Per un raggio di circa 300 metri dalla sorgente sarà realizzata una zona di protezione igienica recintata con rete metallica.

(2394)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 4-RA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 4-RA », a suo tempo assegnato alla ditta Zoli Armando & Orano, con sede Ravenna.

(2553)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Falconara

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Falconara Marittima (Ancona) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Falconara (Ancona) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 in data 27 luglio 1965.

(2555)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gel K »

L'esplosivo da mina denominato « Gel K » che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della società Pravisani esplosivi in Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2332)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1969, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1969, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1969, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1969, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1969, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.367.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2565)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.056.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1969, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.386.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.158.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.866.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.350.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.649.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.473.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 16 ottobre 1967 al 29 ottobre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.474	3.288
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	18.233
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.625	938	1.652	4.625	6.566	22.784
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.545	938	1.397	3.545	6.601	25.359
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.249	938	1.091	2.249	6.643	28.449
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.601	938	938	1.601	6.664	29.994
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	953	1.040	938	953	6.685	31.539
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	938	1.482	938	938	6.776	38.234
	24	8. superiore al 43%	938	2.434	938	938	6.972	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % .	3.687	zero	714	3.687	5.628	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	zero	459	2.607	5.663	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	zero	153	1.311	5.705	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	zero	zero	663	5.726	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	102	zero	15	5.747	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	5.838	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	6.034	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*) . .	zero	zero	zero	zero	zero	3.296
	41	2. altri (*m*) . . .	6.859	3.257	161	6.859	4.599	14.483
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	31.875
	78	4 superiore al 23 % ed. inferiore o uguale al 24 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.628 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	5.663 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	5.705 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	5.726 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	5.747 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	5.838 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.034 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	14.483 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati . . .	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	21.558
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (*l*)	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester . .	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Frieseñagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . . .	zero	8.289	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti) .	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	22.240
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette .	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56% .	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (a):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari, o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . : da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 14.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	283605	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo e S. Maria La Grande in Laterza (Taranto)	35.000
Id.	284410	Beneficio parrocchiale di S. Maria La Grande in Laterza (Taranto)	5.000

(2392) Roma, addì 6 marzo 1969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 24 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628.95	628 —	628,02	628,05	627,75	628,92	627,90	628,05	628,79	628 —
$ Can.	583,15	582,70	583 —	582,70	582,45	583,15	582,50	582,70	583 —	582,75
Fr. Sv.	146,44	146,20	146,24	146,22	146,15	146,37	146,1850	146,22	146,37	146,15
Kr. D.	83,83	83,65	83,70	83,66	83,60	83,82	83,65	83,66	83,81	83,60
Kr N.	88,05	87,90	88,95	87,93	87,80	88,03	87,94	87,93	88,03	88,85
Kr. Sv.	121,78	121,55	121,60	121,59	121,50	121,74	121,59	121,59	121,74	121,55
Fol.	173,38	173 —	173,08	173,03	172,95	173,23	173,01	173,03	173,23	173 —
Fr B.	12,51	12,495	12,5050	12,4935	12,475	12,50	12,4935	12,4935	12,50	12,48
Franco francese	126,83	126,65	126,75	126,67	126,55	126,78	126,67	126,67	126,78	126,60
Lst.	1503,90	1502,25	1502 —	1502,40	1502,25	1503,80	1502,20	1502,40	1503,80	1501,75
Dm occ	156,48	156,20	156,18	156,23	156,10	156,43	156,17	156,23	156,43	156,20
Scell. Austr.	24,32	24,20	24,29	24,2730	24,30	24,30	24,27	24,2730	24,30	24,27
Escudo Port.	22,10	22 —	22,08	22,055	22 —	22,10	22,10	22,055	22,10	22,08
Peseta Sp.	9,01	8,95	9,01	8,999	9 —	9,01	8,995	8,999	9,01	9 —

Media dei titoli del 24 marzo 1969

Rendita 5 % 1935	104,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,55
» 5 % (Ricostruzione)	96,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,325
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1969

1 Dollaro USA	627,975
1 Dollaro canadese	582,60
1 Franco svizzero	146,202
1 Corona danese	83,655
1 Corona norvegese	87,935
1 Corona svedese	121,59
1 Fiorino olandese	173,02
1 Franco belga	12,493
1 Franco francese	126,67
1 Lira sterlina	1502,30
1 Marco germanico	156,20
1 Scellino austriaco	24,271
1 Escudo Port.	22,077
1 Peseta Sp.	8,997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Agricola edile industriale Ombrone », con sede in Paganico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 marzo 1969, il dott. ing. Carmelo Latino è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Agricola edile industriale Ombrone », con sede in Paganico (Grosseto), in sostituzione del dott. Giacomo Carboni, il quale ha rinunciato all'incarico.

(2476)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Meloni Giovanni Antonio, nato a Berchidda (Sassari) il 18 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Cagliari il 15 novembre 1950.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

Il dott. Tommasi Aldo, nato a Venezia il 13 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università di Venezia l'8 luglio 1963.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Venezia.

Il dott. Barra Aldo, nato a Salerno il 14 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze economico-marittime, conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli il 25 marzo 1955.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario navale di Napoli.

La dott.ssa de Nicolellis Maria Teresa, nata a Salerno il 3 settembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali, conseguito presso la Università di Napoli il 25 luglio 1953.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Polloni Elena, nata a Fabriano (Ancona) l'11 settembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Camerino il 27 luglio 1951.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Camerino.

(2472)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24793/4037, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trovarelli Luciano, nato a Lettomanoppello il 13 dicembre 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 3940 riportate in catasto alle particelle numeri 28 parte, 356-*a n* e 18/1/14 del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 171 e 172.

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24800/4044, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Sante, nato a Lettomanoppello il 26 luglio 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 505 riportate in catasto alle particelle numeri 376 parte e 66-*a h* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello, e nella planimetria tratturale con i numeri 58 e 59.

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24799/4043, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Luigi, nato a Lettomanoppello il 6 maggio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estesa mq. 790 riportata in catasto alla particella n. 67-*a d* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il n. 104.

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24798/4042, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Tonino, nato a Lettomanoppello, il 12 marzo 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 395 riportate in catasto alle particelle numeri 52 parte, 66-*a f*, del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 54 e 55.

(2528)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1935, n. 1457/R/Gab., con cui al sig. Leiter Luigi, nato a Merano il 2 gennaio 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Scala;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 agosto 1967 tramite il comune di Merano, dalla signora Scala Paolina in Manfredi, figlia del predetto, in atto residente a Roma, via Marco Polo, 83;
Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1935, numero 1457/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.
Per effetto di tale revoca il cognome della signora Scala Paolina in Manfredi, nata a Merano il 16 febbraio 1918 e residente a Roma, via Marco Polo, 83, viene ripristinato nella forma tedesca di Leiter.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 7 marzo 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(2502)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centotrentadue posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 20 febbraio 1969;

Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 23 febbraio 1967, n. 44, contenente modificazioni all'art. 126 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centotrentadue posti di uditore giudiziario.

Sei posti sono riservati ai concorrenti che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito:

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio I.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra oppure dalla dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido.

La qualifica di mutilato od invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato od invalido civile deve risultare da certificazione, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualifica di profugo dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrato, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno invece presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dalla amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente Università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovando, con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'ispirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purché abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.
Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.
La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.
In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.
I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorché nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.
I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.
I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 4 marzo 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 342

(2594)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, recante norme per le visite mediche di ammissione in servizio, revisione, abilitazione, assegnazione di nuove funzioni e cambio di qualifica dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con annessa tabella dei requisiti speciali;
Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/307593 in data 23 dicembre 1968;
Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 14 gennaio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di licenza di scuola media o titolo equipollente.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio lordo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 14 gennaio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1969
Registro n. 53 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 80

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova.

1. — *Titoli di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o titolo equipollente.
I candidati muniti di titolo di studio superiore dovranno presentare anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso — redatta, nella prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A* — dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi, Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato Servizio.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.
Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.
La firma in calce alla domanda deve — a pena di esclusione dal concorso — essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.
In detta domanda i candidati debbono dichiarare:
il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso del titolo di studio prescritto al precedente punto 1;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;
il proprio indirizzo, con relativo numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirente o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione dal rapporto l'impiego;

g) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1968), con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge n. 402/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della legge numero 482/1968;

per gli invalidi civili di cui all'art. 5 della legge numero 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti (ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio) per fatto di guerra, o per servizio, o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della legge n. 482/1968).

I benefici di cui alle citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

i dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

altri dipendenti civili dello Stato, e i dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio aggiuntivo, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio aggiuntivo, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto applicato stenodattilografo.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali, prescritti nelle tabelle delle visite di ammissione annesse al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12: acutezza visiva 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche di + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio; statura non inferiore a m. 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto applicato stenodattilografo e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo capoverso del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, da disporsi solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione, sarà effettuato dai sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove di esame; date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami consisteranno in una prova di stenoscrizione e in una di dattilografia come dal programma allegato *B*.

Per ciascuna prova la commissione disporrà di un massimo di dieci punti; saranno dichiarati idonei i concorrenti che in ognuna delle prove stesse avranno riportato almeno sei punti, con una media di almeno sette punti.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove d'esame è vietato ai concorrenti sia di conferire fra loro, sia di scambiarsi carte, pena l'esclusione dal concorso.

I lavori debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'azienda, munita di talloncino gommato non trasparente per la anonimia.

Il candidato, alla fine della prova nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami, anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso, prima del momento stabilito dalla commissione.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame obbligatorie saranno invitati a far pervenire all'Azienda nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che dànno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le documentazioni di cui trattasi debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito, la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze;

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 1 per il diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

b) punti 0,50 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi — per esami o per titoli ed esami — ferroviari o di altra amministrazione statale per qualifiche non inferiori a quella di aiuto applicato stenodattilografo;

c) punti 0,30 per ogni anno di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra amministrazione statale, in qualifica non inferiore ad aiuto applicato stenodattilografo. Le frazioni eccedenti l'anno vengono arrotondate ad un anno intero soltanto se superiori al semestre.

I punteggi di cui al punto *B*) sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti 2 punti.

La graduatoria di merito del concorso verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ogni candidato, costituita dalla media dei voti riportati nella prova di stenoscrizione e in quella di dattilografia nonchè dall'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie aventi diritto a riserve di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (licenza di scuola media o titolo equipollente);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari e cioè, ad esclusione di altri: duplicato del foglio matricolare o certificato di

esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti). Il documento da produrre deve riferirsi alla posizione militare del candidato all'atto della richiesta del documento stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quello dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e, ove non già prodotto, il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono — pena la decadenza dal diritto al posto — essere in regola con le disposizioni sul bollo, e redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente.

Non sono quindi ammessi *documenti surrogatori* o riferimenti a dati e elementi contenuti in altri documenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*), possono essere contenuti in unico documento purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità non valido per l'ammissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo nelle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di aiuto applicato stenodattilografo, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante riassorbibile per effetto di aumenti di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - Codice postale 00100 - Roma

Il sottoscritto (1) . . . . . *nato il* (2) . . . a (provincia . . . .) presa conoscenza dell'avviso-programma relativo al concorso a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 78, domanda di parteciparvi; dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non vi siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di (indicare quale) . . . . conseguito il . . . . presso la scuola . . . . . . di . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso diverso specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo . . . . . . (n. codice postale: . . .) impegnandosi a comunicare le variazioni di abitazione non appena queste abbiano a verificarsi e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (3).

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

Indirizzo . . . .
(n. di codice postale . . . . .)

Data . . . .

(1) Cognome e nome: scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti di cui al punto 3 del bando.

(3) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova di stenoscrizione*, e relativa trascrizione in lingua italiana, di un brano dettato dalla commissione;

2) *Prova di dattilografia*: un saggio di copiatura e uno consistente nella composizione di prospetti di dati anche numerici, di lettere ecc., secondo indicazioni fornite all'atto della prova.

(2461)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del decreto ministeriale 14 febbraio 1968 concernente il concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'11 maggio 1968, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private »;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, non può procedersi alla nomina degli eventuali vincitori del concorso pubblico per esami di cui sopra se non siano stati ricoperti, o almeno accantonati, nella dotazione organica unica delle qualifiche iniziali del ruolo del personale

di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, i posti di riserva previsti dalla stessa legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che, nella dotazione organica unica iniziale del ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, non vi sono — nè si formeranno nell'immediato futuro o, comunque, entro un congruo periodo di tempo — posti disponibili in numero sufficiente per la copertura o l'accantonamento dei posti di riserva previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'11 maggio 1968, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1969
Registro n. 6 Interno, foglio n. 313

(2593)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, luglio 1968, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 6 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1968, registro n. 7 Sanità, foglio n. 263, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per esami a tre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1967.

(2515)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze avranno luogo in Roma, nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1969, alle ore 8.

(2556)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2809 in data 31 dicembre 1960, col quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti in provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 5064 in data 23 dicembre 1968, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che l'ostetrica Gaspari Mirellla, vincitrice della condotta di Villaminozzo, ha rinunciato all'assegnazione della stessa;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede di cui trattasi alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle stesse nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Bonezzi Wulmera, terza classificata nel concorso di cui in premessa è dichiarata vincitrice della condotta medica di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Reggio Emilia, addì 7 marzo 1969

Il medico provinciale: PODESTÀ

(2451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7047 in data 6 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara, bandito con decreto n. 917 dell'8 febbraio 1968;

Visto il proprio decreto n. 7047 in data 6 dicembre 1968, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;

Viste le dichiarazioni di rinunzia dei candidati ai posti di medico condotto dei comuni di Baceno, Formazza e Trarego Viggiona e dei consorzi medici di Beura Cardezza - Trontano e Falmenta e Uniti;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti risultati idonei nelle domande di partecipazione al concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Cosentino Giovanni: comune di Baceno;
2) Carnicelli Luciano: consorzio medico di Beura Cardezza-Trontano ;
3) Tinelli Luigi: consorzio medico di Falmenta e Uniti;
4) Antonioletti Renzo: comune di Formazza;
5) Masetti Giuseppe: comune di Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura, dei comuni e dei consorzi interessati.

Novara, addì 8 marzo 1969

Il medico provinciale: CATANIA

(2557)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5800, del 2 dicembre 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Scherli dott. Vittorio, ispettore generale veterinario;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica e patologia medica veterinaria;

Corsico prof. Giuseppe, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Frattini dott. Felice, veterinario consorziale di Merate.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, a quello di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì marzo 1969

(2428) *Il veterinario provinciale:* CALCINARDI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 286 del 25 febbraio 1968, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie dei comuni di Casarano e Gallipoli, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 907 del 30 settembre 1968, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione esaminatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria generale di merito dalla stessa formulata relativa a quattordici candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Manicone Oronzo	punti	71,192	su 120
2. Mastro Francesco	»	69,915	»
3. Realfonso Ettore	»	69,516	»
4. Jervoglini Francesco	»	68,369	»
5. Galati Giacomo	»	64,292	»
6. Libertini Francesco	»	62,402	»
7. D'Andrea Cosimo	»	61,086	»
8. Bracciale Francesco	»	56,685	»
9. Rossetti Pietro Paolo	»	55,255	»
10. Carbonaro Mario	»	54,900	»
11. Conte Angelo Giorgio	»	50,600	»
12. Mazzuca Giovanni	»	48,500	»
13. Barba Pasquale	»	46.348	»
14. Calitri Vito	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni di Casarano e Gallipoli.

Lecce, addì 3 marzo 1969

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie nei comuni di Casarano e Gallipoli, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori secondo l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie dei comuni di seguito a fianco di ciascuno indicate:

1) Manicone Oronzo: Gallipoli;
2) Mastro Francesco: Casarano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni di Casarano e Gallipoli.

Lecce, addì 3 marzo 1969

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(2289)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.